

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

### RIUNIONE DELL'11 MAGGIO 1950

(26<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PERSICO

#### INDICE

##### Disegno di legge:

(Seguito della discussione)

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 179 e <i>passim</i>
RIZZO Giambattista . . . . .	180 e <i>passim</i>
PICCHIOTTI . . . . .	180, 183
ITALIA . . . . .	180 e <i>passim</i>
DE NICOLA . . . . .	181 e <i>passim</i>
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	181 e <i>passim</i>
SPALLINO . . . . .	181, 188
VARRIALE . . . . .	183
CONCI . . . . .	183
TOSATO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	185, 186
SCHIAVONE . . . . .	186

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Boeri, Conci, De Nicola, Gavina, Gramegna, Italia, Nobili, Persico, Picchiotti, Proli, Ravagnan, Rizzo Giambattista, Schiavone, Spallino, Turco, Varriale, Zelioli.

Interviene alla riunione l'onorevole Tosato, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

SPALLINO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

##### Seguito della discussione del disegno di legge:

« Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali » (N. 944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione della Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e procuratori legali », d'iniziativa del senatore Italia.

Come la Commissione ricorderà, sono già stati approvati i primi sei articoli del disegno di legge. Passiamo ora all'esame dell'articolo 7, di cui do lettura:

#### Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti scelti fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

26ª RIUNIONE (11 maggio 1950)

In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il componente che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive può essere dichiarato deceduto dall'incarico, con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ritengo opportuno che l'articolo sia discusso comma per comma. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

RIZZO GIAMBATTISTA. Anzitutto io riterei opportuno aggiungere, al principio del primo comma, là dove è detto « Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti scelti ecc. ecc. », le parole « a scrutinio segreto ».

PRESIDENTE. Mi pare che sarebbe meglio dire « nominati a scrutinio segreto », anziché « scelti a scrutinio segreto ».

RIZZO GIAMBATTISTA. D'accordo.

In secondo luogo, faccio rilevare che noi abbiamo approvato nell'ultima seduta il comma dell'articolo precedente che dice: « Sono valide le deliberazioni e le nomine approvate dalla maggioranza assoluta dei voti ». Questo comma riguardava le competenze del Comitato dei delegati; competenza massima, anzi direi quasi unica, nel campo delle nomine è quella di eleggere il Consiglio di amministrazione. Allora, mentre da un lato diciamo che sono valide le nomine approvate con la maggioranza assoluta dei voti, poi nell'art. 7 affermiamo che si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Mi permetto di richiamare l'attenzione del senatore De Nicola su questo contrasto. Per me qualsiasi sistema è buono. Vogliamo accrescere il prestigio degli eletti ed imporre una maggioranza assoluta? Oppure vogliamo attenerci alla formula dell'art. 7? In questo caso dovremmo modificare il testo già approvato del penultimo comma dell'articolo 6, sopprimendo le parole « e le nomine ».

PICCHIOTTI. Io sarei dell'avviso di lasciare il principio dell'art. 7 nella sua attuale dizione.

Stabilirà lo stesso Comitato dei delegati quale sistema d'elezione adottare per la nomina dei consiglieri di amministrazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Secondo me, invece, è bene stabilire un principio di carattere generale circa l'elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione, in quanto esso potrebbe avvenire per acclamazione: il che è da evitare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore Rizzo che tende a sostituire, nella prima proposizione del primo comma, alla parola « scelti » le altre « nominati a scrutinio segreto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il primo comma dell'art. 7, nel testo modificato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Per eliminare il contrasto fra la norma testè approvata, secondo cui si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti e il penultimo comma dell'art. 6, il quale stabilisce che sono valide le deliberazioni e le nomine approvate dalla maggioranza assoluta dei voti, si potrà in sede di coordinamento sopprimere da quest'ultima disposizione le parole « e le nomine ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Prima di passare all'esame del secondo comma di questo articolo, io proporrei di aggiungere un comma che è in rispondenza a quanto si trova comunemente anche negli statuti delle società di diritto privato. Nel dir ciò, mi faccio eco anche di una preoccupazione che espresse l'onorevole Orlando nella precedente seduta, quando avanzò l'ipotesi di uno stato di contrasto tra il Presidente e i componenti il Consiglio di amministrazione.

Il comma risulterebbe del seguente tenore: « Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni due mesi nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di due componenti ».

PRESIDENTE. Sarebbe meglio stabilire che la convocazione straordinaria può essere richiesta da un terzo dei membri.

RIZZO GIAMBATTISTA. Accetto la modifica suggerita dal Presidente.

ITALIA. Mi pare che, stabilendo che il Consiglio d'amministrazione è convocato almeno ogni due mesi, si vada incontro ad enormi spese, in

II COMMISSIONE (Giustizia e autorizz. a proc.)

26ª RIUNIONE (11 maggio 1950)

quanto i consiglieri dovrebbero affrontare lunghi viaggi, con conseguenti spese di permanenza a carico della Cassa. A mio avviso, bisognerebbe stabilire che il Consiglio è convocato almeno ogni tre mesi.

DE NICOLA. Io sarei d'avviso di lasciare immutato il comma nella dizione primitiva.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io dichiaro di accettare la modifica al mio emendamento proposta dal senatore Italia, purchè rimanga l'avverbio « almeno », che sta ad indicare che il Presidente può convocare il Consiglio di amministrazione anche una volta al mese.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo allora in votazione il comma aggiuntivo presentato dal senatore Rizzo, che, in seguito alle modifiche ad esso proposte ed accettate dal senatore Rizzo, risulta così formulato: « Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora al secondo comma.

È stato presentato da parte del relatore un emendamento che tende ad includere dopo le parole « tre volte consecutive » le altre « senza giustificato motivo ».

Ritengo che, in luogo della dizione « può essere dichiarato decaduto », sia opportuno adottare l'espressione « è dichiarato decaduto ».

AZARA, *relatore*. D'accordo.

SPALLINO. Vorrei domandare al collega Azara cosa intende per « giustificato motivo ».

AZARA, *relatore*. Per « giustificato motivo » si intende, per esempio, l'assenza per malattia, per doveri di pubblico ufficio, per doveri personali urgenti ecc.

DE NICOLA. Con questa formula il Consiglio di amministrazione è giudice del fondamento o meno della giustificazione adottata.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione il secondo comma, diventato terzo in seguito all'introduzione del comma aggiuntivo proposto dal senatore Rizzo, nel seguente testo, che tiene conto delle modifiche proposte:

« Il componente che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dall'incarico, con

deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma, diventato quarto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto comma, diventato quinto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

DE NICOLA. Prima che sia posto in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, vorrei far rilevare alla Commissione che nell'articolo 4 non si dice che il presidente presiede il Comitato di delegati e il Consiglio d'amministrazione; nell'articolo 6 si dice che l'adunanza del Comitato dei delegati è presieduta dal presidente che lo convoca; nello articolo 7 non si dice nè che il Consiglio di amministrazione è presieduto, nè che esso è convocato dal presidente, ma si dice soltanto che, in caso di parità, prevale il voto del presidente, senza avere detto chi esso sia.

PRESIDENTE. Ma nel comma aggiuntivo presentato dal senatore Rizzo e già approvato è detto che il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi nella sede della Cassa su invito del presidente.

DE NICOLA. Io vorrei che si dicesse esplicitamente che il Consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente della Cassa, aggiungendo nel primo comma, dopo le parole « Il Consiglio di amministrazione », le altre « è presieduto dal presidente ed ecc. ecc. ».

AZARA, *relatore*. Faccio rilevare ai colleghi della Commissione che io avevo proposto, all'articolo 4, un emendamento in tal senso, che non ebbe poi corso in seguito ad una mia momentanea ed involontaria assenza. Mi sono guardato bene allora dal far ritornare la Commissione sulla sua deliberazione perchè, quando una deliberazione è adottata, non è opportuno fare recriminazioni; ma adesso che la Commissione torna spontaneamente sull'argomento, debbo dire che mi sembra che sia molto più sintetico e chiaro lo emendamento che io avevo proposto all'articolo 4 e che suonava precisamente così: « Il presidente della Cassa è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Egli presiede il Consiglio d'amministrazione ed il Comitato dei delegati ed ha la rappresentanza legale della Cassa ». In questo comma, come vedete, è riunito

quello che noi adesso stiamo distribuendo fra i vari articoli. E con esso, trattando della posizione strutturale della Cassa, noi abbiamo una visione chiara e completa della sua amministrazione, che influisce su tutto il progetto. Se noi teniamo separati vari concetti connessi, si creeranno delle difficoltà interpretative, in quanto non si comprenderà subito chi sia il presidente della Cassa e chi il presidente del Consiglio di amministrazione.

DE NICOLA. Credo che siamo tutti d'accordo sul concetto che il presidente della Cassa debba presiedere il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione: nessun dissenso può sorgere al riguardo. Si tratta solo di vedere dove dobbiamo collocare questo concetto. Non abbiamo che due vie: inserirlo o tra le attribuzioni del presidente (art. 4) oppure dove si parla del Comitato dei delegati (art. 6) e del Consiglio di amministrazione (art. 7); cioè o dobbiamo dire nell'articolo 4, secondo l'emendamento Azara, che il presidente della Cassa presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei delegati o dobbiamo nell'articolo 6 dire che il presidente presiede il Comitato dei delegati e nell'articolo 7 dire che egli presiede il Consiglio di amministrazione. Per conto mio, dichiaro senz'altro di aderire alla proposta del collega Azara, perchè mi pare più opportuno che all'articolo 4 si dica che il presidente presiede il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io non ho preferenza per l'una o l'altra soluzione; ritengo però che formalmente sia più corretta quella prospettata dal collega Azara ed accettata dal senatore De Nicola.

Solo mi pare che dobbiamo uniformare a questa modifica anche gli articoli successivi. Infatti all'articolo 6 noi abbiamo già attuato quello che era il nostro proposito di non parlare nell'articolo 4 delle funzioni del presidente rispetto alle sue varie presidenze, per parlarne a proposito dei vari organi.

DE NICOLA. È logico che, approvando la formula Azara con l'inclusione della presidenza del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione nell'articolo 4, bisognerebbe tenere presente, sempre in sede di coordinamento, la soppressione nel terzo comma dell'articolo 6 delle parole « è presieduta dal presidente o dal vice presidente della Cassa ed », sicchè il comma ri-

marrebbe formulato così: « L'adunanza è valida in prima convocazione se intervenga almeno la metà dei delegati che rappresentano i tre quarti degli iscritti alla Cassa ».

AZARA, *relatore*. Sono completamente d'accordo con il senatore De Nicola.

PRESIDENTE. Delle proposte del senatore De Nicola si terrà allora conto in sede di coordinamento.

DE NICOLA. Debbo a questo punto denunciare alla Commissione un'altra gravissima lacuna nell'articolo 7. Mentre abbiamo stabilito la durata in carica del presidente (articolo 4) e la durata in carica dei componenti il Comitato dei delegati (articolo 5), non v'è nel testo dell'articolo 7 un comma relativo alla durata in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione, che era invece nello schema del Consiglio d'Ordine di Napoli.

AZARA, *relatore*. Nel mio emendamento allo articolo 4, tale durata era contemplata. Infatti in esso si diceva che « Tutti i componenti del Consiglio, salvo il caso di decadenza prevista nell'articolo 7, durano in carica 3 anni e possono essere rieletti ». Io ho indicato il termine di tre anni perchè intermedio tra i due e i quattro anni indicati nei progetti precedenti.

DE NICOLA. Però questo suo emendamento, anzichè all'articolo 4, deve essere introdotto nell'articolo 7. Così v'è tutto un sistema organico: per il presidente si dice che dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto; per il Comitato dei delegati noi abbiamo fissato la durata in carica dei suoi componenti in due anni; ora dobbiamo fissare la durata in carica dei componenti del Consiglio di amministrazione e ciò io ritengo che sia opportuno fare all'articolo 7.

AZARA, *relatore*. In proposito io ritengo che non sia utile fissare termini diversi di scadenza, sia pure per evitare la difficoltà che, dopo la prima scadenza, non vi sia chi abbia la rappresentanza dell'ente e possa convocare il Consiglio. Si potrebbe infatti osservare che per tutti gli enti, quando scadono dalla carica le persone che costituiscono un organo, esse continuano nelle loro funzioni finchè non sono nominate o elette quelle che devono sostituirle. Questa è la prassi normale.

Voi vorreste fare parecchie elezioni una dopo l'altra a varie scadenze, quando invece si può a-

vere una sola elezione normale a termine fisso, e cioè ogni triennio.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io sarei dell'avviso, finchè non si riscontrino gravi inconvenienti per mutarlo, di lasciare negli stessi termini il testo votato. Questa differenza di durata in carica tra il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione può servire ad un più attento controllo del secondo, che dovrà anche apprezzare gli orientamenti espressi dagli Ordini forensi con la votazione per la nomina dei delegati.

DE NICOLA. Si sostiene che vi debba essere una differenza tra la durata in carica del Comitato dei delegati e del Consiglio di amministrazione. E allora domando: nel caso che prevalga questo concetto, deve essere più lunga la durata in carica dell'uno o dell'altro?

PRESIDENTE. Il Comitato dei delegati elegge il Consiglio di amministrazione e quindi dovrebbe rimanere in carica più a lungo, in quanto costituisce il corpo elettorale.

DE NICOLA. Qualora si dovesse stabilire una durata diversa, ne proporrei una maggiore per il Comitato dei delegati.

AZARA, *relatore*. Queste divergenze, che sono state ben messe in evidenza dal senatore De Nicola, dimostrano, a mio modo di vedere, l'opportunità di seguire la mia proposta e fissare un termine unico, come del resto avviene in quasi tutte le Amministrazioni circa la durata in carica dei loro organi.

RIZZO GIAMBATTISTA. Si potrebbero stabilire due anni per ambedue.

ITALIA. Io vorrei illustrare un po' il mio pensiero in proposito. Il Comitato dei delegati ed il Consiglio di amministrazione hanno funzioni completamente diverse; ed è proprio in vista di questa diversità di funzioni che mi sembra opportuno stabilire termini diversi di durata in carica.

Il Comitato dei delegati, essendo costituito dai rappresentanti degli Ordini forensi nominati dai rispettivi Consigli, i quali durano in carica due anni, dovrebbe rinnovarsi ogni due anni. Però, a mio avviso, due anni costituiscono un periodo di tempo troppo breve per il Consiglio di amministrazione di un ente, come questo, che deve a mano a mano acquisire delle esperienze nuove.

RIZZO GIAMBATTISTA. Ma i consiglieri sono rieleggibili.

ITALIA. Badate che sorgeranno delle difficoltà pratiche.

DE NICOLA. Il criterio della data unica credo sia imposto da questa considerazione: il Consiglio di amministrazione deve avere la fiducia del Comitato dei delegati; ora, se stabilissimo due durate diverse, potremmo avere un Consiglio di amministrazione che durante un anno non riscuotesse la fiducia del Comitato dei delegati diverso da quello che lo aveva eletto.

PRESIDENTE. Trattandosi di una amministrazione finanziaria, le elezioni a breve scadenza arrecherebbero dei gravi inconvenienti. Pertanto io riterrei più opportuno fissare il termine di durata in carica, tanto dei componenti il Consiglio di amministrazione, quanto dei membri del Comitato dei delegati, in tre anni.

VARRIALE. Mi associo pienamente alla proposta del Presidente.

PICCHIOTTI. Anche io mi dichiaro di accordo col Presidente, in quanto ritengo che occorra una certa continuità.

RIZZO GIAMBATTISTA. Mi pare che noi, per evitare una difficoltà, incorriamo in un'altra della stessa natura, perchè se noi, in rapporto agli Ordini forensi, i cui Consigli durano in carica due anni, diciamo che il Comitato dei delegati duri in carica tre anni, quella sfasatura che abbiamo creduto di poter riscontrare tra Comitato dei delegati e Consiglio di amministrazione potrà verificarsi tra Consigli degli Ordini professionali e Comitato dei delegati.

PICCHIOTTI. Vuol dire che i Consigli dell'Ordine si adegueranno a questa necessità: invece di durare in carica due anni, anche essi dureranno tre anni.

PRESIDENTE. Tanto più che io non ho mai visto un Consiglio dell'Ordine cambiare i suoi componenti veramente ogni due anni.

CONCI. Anche io sono favorevole ai tre anni, perchè non credo sia bene disturbare troppo di frequente l'ordine del Consiglio di amministrazione.

DE NICOLA. Prima di giungere ad una votazione decisiva, io vorrei pregare la Commissione di fermare l'attenzione sulle osservazioni giustissime fatte in precedenza dal collega Rizzo.

PRESIDENTE. Io ripeto che non ho mai visto, eccetto che in periodo fascista, cambiare radicalmente la situazione dei Consigli dell'Ordine ogni due anni.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se questo fosse vero, sarebbe vero anche per l'Assemblea dei delegati.

DE NICOLA. Io credo che sia opportuno stabilire una uniformità di durate. Se il Consiglio di amministrazione, che è eletto dal Comitato dei delegati, dura in carica due anni, significa che resta in carica finchè ha la fiducia dell'organo che lo ha eletto.

Quindi, dovendosi scegliere un criterio, visto che la durata deve essere unica per il Comitato dei delegati e per il Consiglio di amministrazione, credo che sia più opportuno uniformare questi due criteri a quello dei Consigli dell'Ordine (cioè durata in carica di due anni).

RIZZO GIAMBATTISTA. Allora, se il relatore è d'accordo, io proporrei il seguente comma aggiuntivo alla fine dell'articolo 7: « I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti ».

AZARA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del collega Rizzo, che tende ad inserire in fine all'articolo 7 il seguente comma:

« I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora in votazione, nel suo complesso, l'articolo 7 che, in seguito alle modificazioni introdotte, risulta così formulato:

#### Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano uguaglianza di iscrizione, il più anziano per età.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni tre mesi nella sede della Cassa su invito del Presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Il componente che non intervenga alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo è dichiarato decaduto dall'incarico, con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio

di amministrazione è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(È approvato).

DE NICOLA. Debbo far rilevare alla Commissione che, nonostante l'approvazione di quest'ultimo comma dell'articolo 7 proposto dal collega Rizzo, resta sempre la questione della eleggibilità del presidente, il quale non ha a che vedere con i componenti del Consiglio di amministrazione, perchè l'articolo 7 dice che esso è costituito da nove componenti e quindi prescinde completamente dalla elezione del presidente. Sicchè, a mio avviso, è necessario all'articolo 4, quando si dice che il presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione, che si dica che può essere rieletto.

AZARA, *relatore*. E se si dicesse: « I componenti del Consiglio di amministrazione, compreso il presidente »?

DE NICOLA. Io direi autonomamente all'articolo 4, dopo le parole « che lo ha eletto », « e può essere rieletto ».

AZARA, *relatore*. Va bene.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento, si terrà allora conto della proposta del senatore De Nicola tendente ad aggiungere nel primo comma dell'articolo 4 il concetto che il presidente della Cassa può essere rieletto.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 8, di cui do lettura:

#### Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti con deliberazione del Consiglio nazionale forense da valere sino alla totale rinnovazione delle cariche.

RIZZO GIAMBATTISTA. Debbo far rilevare alla Commissione che il Consiglio nazionale forense non è un organo della Cassa; e pertanto, da un punto di vista razionale, non si vede perchè debba intervenire nella sostituzione dei membri del Consiglio di amministrazione.

Pertanto faccio la proposta concreta di modificare l'articolo 8 in questo senso: « I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione fino al prossimo Comitato dei delegati, che provvederà alla nomina definitiva ».

DE NICOLA. Io credo, come ha giustamente osservato il collega Rizzo, che non sia il caso di tirare in ballo il Consiglio nazionale forense, che non ha nulla da vedere con la Cassa. Avrebbe da vedere se si trattasse della sostituzione di un delegato perchè, siccome i delegati sono nominati dai Consigli professionali, in caso di decadenza, per non convocare i Consigli professionali, si potrebbe affidare questa nomina al Consiglio nazionale forense, che rappresenta tutti i Consigli professionali. Ma qui non si tratta del Comitato dei delegati, bensì del Consiglio di amministrazione. Ritengo pertanto che si debba sopprimere tutta l'ultima parte dell'articolo 8.

Leggo a questo proposito la proposta che ha fatto il Consiglio dell'Ordine di Napoli: « I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti ». Non occorre dire come, in quanto si capisce che devono essere sostituiti come sono stati nominati coloro i quali hanno lasciato vacante il posto, cioè dal Comitato dei delegati.

ITALIA. Questa questione fu discussa col Ministero della giustizia e fu lo stesso Ministero che propose la norma dell'articolo 8, per una ragione semplicissima. Vi sono eventi verificabilissimi, quali quelli della decadenza, della dimissione e, purtroppo, anche della morte; riunire il Comitato dei delegati per la sostituzione di questi membri importerebbe una spesa, per la Cassa, non indifferente. Ad evitare questo inconveniente, si credette opportuno di delegare per la sostituzione dei membri decaduti il Consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, non potrebbe il posto scoperto rimanere vacante fino alla prossima riunione del Comitato dei delegati.

RIZZO GIAMBATTISTA. Io credo che non possa rimanere vacante, innanzi tutto perchè noi abbiamo messo un *quorum* di validità delle deliberazioni, poi perchè il Consiglio di amministrazione può deliberare a parità di voti. Quindi è bene che l'organo abbia tutti i suoi componenti.

La mia formula si richiama ad altre formule che si leggono in tutti gli statuti, non solo di enti pubblici, ma anche di società private. Se si verifica il caso straordinario della decadenza, dimissione o morte di un componente, per non convocare, con le conseguenze che sono state accennate dal senatore Italia, il Comitato dei delegati, lo stesso Consiglio di amministrazione provvede ad una sostituzione temporanea.

PRESIDENTE. In che modo?

RIZZO GIAMBATTISTA. Con una sua deliberazione, con una cooptazione.

D'altra parte, sappiamo che almeno una volta all'anno si deve riunire il Comitato dei delegati; ed allora in quella riunione si eleggeranno definitivamente i componenti mancanti.

DE NICOLA. E se si dicesse: « ... sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima convocazione che ha luogo dopo la vacanza »?

RIZZO GIAMBATTISTA. Accetto.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono anche io d'accordo, perchè questo può essere uno dei modi di indurre il Presidente della Cassa a convocare i delegati.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo allora in votazione l'articolo 8 nel seguente testo proposto dal senatore De Nicola:

#### Art. 8.

I componenti del Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato dei delegati nella prima convocazione che ha luogo dopo la vacanza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 9:

#### Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, lo ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
- c) stabilisce l'importo delle somme da assegnare al fondo per le integrazioni previste dalla legge;

d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'ente.

RIZZO GIAMBATTISTA. A proposito di questo articolo, proporrei di aggiungere, nella lettera d, dopo le parole « adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'ente », le altre « ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi ».

Vorrei poi sollevare un dubbio e formulare una proposta. Non vedo, nell'elencazione delle funzioni, nulla che si riferisca all'assunzione degli impiegati ed al loro stato giuridico ed economico. È opportuno provvedere in proposito.

Secondo punto: voi ricorderete l'obiezione che feci in una scorsa seduta, e cioè la iscrizione, e specialmente la iscrizione su domanda, può dar luogo a controversie notevoli anche dal punto di vista patrimoniale. Questo diritto alla iscrizione in definitiva sarà fatto valere dinanzi ai competenti organi giurisdizionali; ma io credo che sarebbe opportuno, invece di mandare subito l'interessato davanti agli organi giurisdizionali, studiare una forma di ricorso amministrativo per giungere così alla formazione di quel provvedimento definitivo che poi eventualmente sarà impugnato in sede giurisdizionale. Infatti l'esperienza di qualsiasi amministratore di enti è che spesso volte si prendono delle deliberazioni affrettate (qualche volta per colpa dello stesso interessato), per cui lo stesso ente, se poi gli vengono sottoposti i documenti e dati i chiarimenti necessari, non esita a modificare la sua precedente deliberazione.

SCHIAVONE. Mi associo alla proposta dell'onorevole Rizzo.

DE NICOLA. Proporrei di rimandare tale questione all'articolo 11, in cui si dice alla lettera d): « la Giunta decide sui reclami a norma dell'articolo 54 ».

RIZZO GIAMBATTISTA. D'accordo.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Vorrei fare qualche considerazione per quel che riguarda lo stato giuridico dei dipendenti della Cassa. Credo che qualche cosa al riguardo si debba dire nella legge, perchè lo stato giuridico dei funzionari della Cassa è uno degli elementi determinanti della natura di questa Cassa: infatti, se l'ente è di diritto pubblico, si tratterà di un rapporto di impiego pubblico

con tutte le conseguenze, anche in via giurisdizionale, che derivano da questo tipo di rapporto. Certo, pensare ad una equiparazione dello stato giuridico di questi funzionari, sia per il trattamento giuridico che economico, ai funzionari dello Stato mi sembra che sia impossibile; però mi sembra che sarebbe opportuno stabilire a quale altro ente si potrebbe assimilare lo stato giuridico di questi funzionari.

PRESIDENTE. Abbiamo la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali che ha identiche funzioni; potremmo adottare il sistema di questa Cassa.

RIZZO GIAMBATTISTA. Accedendo ai suggerimenti dell'onorevole Sottosegretario, proporrei di dire che la Cassa è libera di decidere sullo stato economico dei suoi dipendenti e provvede alla loro assunzione.

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non è detto che la Cassa non possa assumere il suo personale mediante contratto a termine; infatti, nel rapporto di diritto pubblico non è necessario uno stato giuridico permanente, quale quello del funzionario dello Stato.

RIZZO GIAMBATTISTA. Proporrei di dire: « provvede sulla assunzione del personale ».

TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sarei d'avviso di dire: « provvede all'assunzione per contratto del personale », perchè non so se il Consiglio di amministrazione avrà la forza di resistere a tutte le pressioni di ogni genere che gli verranno da parte delle categorie interessate per avere uno stato giuridico permanente, con il trattamento di quiescenza e le promozioni, gerarchie e gradi.

AZARA, *relatore*. Io credo che sia opportuno aderire alla proposta del Sottosegretario evitando al Consiglio di amministrazione tutte le questioni che potrebbero sorgere da una formulazione incerta.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento presentato dal senatore Rizzo, tendente ad aggiungere alla lettera d) le parole: « ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta formulata dall'onorevole Sottosegretario e alla quale ha aderito il relatore, tendente ad aggiungere, in fine all'articolo, la seguente proposizione:



e) provvede all'assunzione per contratto del personale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Mette infine ai voti l'articolo 9 nel seguente testo modificato:

#### Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) forma i bilanci preventivo e consuntivo;
- b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
- c) stabilisce l'importo delle somme da assegnare al fondo per le integrazioni previste dalla legge;
- d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio dell'ente ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
- e) provvede all'assunzione per contratto del personale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente o in mancanza dal vice Presidente della Cassa e da due membri eletti nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione.

A questo articolo è stato presentato, da parte del relatore, un emendamento tendente a sostituire alle parole « nel proprio seno » le altre « fra i propri componenti ».

RIZZO GIAMBATTISTA. Vorrei fare osservare che la figura del vice presidente, che noi abbiamo classificato quale organo della Cassa con funzioni coadiutorie e vicarie, ha in questo articolo una grave limitazione. Infatti il vice presidente non parteciperebbe sempre alla preminente e continuativa amministrazione della Cassa. Ora, escludere dalla Giunta esecutiva (che è l'organo che deve reggere quotidianamente la Cassa) il vice presidente mi sembra un errore. Il vice presidente, come accade per molti altri enti, deve partecipare di diritto alla vita della Giunta ese-

cutiva. Pertanto propongo che l'articolo venga modificato in questo senso.

DE NICOLA. In un organo composto di poche persone mi sembra che due membri di diritto siano più che sufficienti. Ora, il vice presidente non è che non possa intervenire alle riunioni della Giunta, ma interverrà tutte le volte in cui manca il presidente. Infatti, nell'articolo fondamentale della legge abbiamo stabilito che il presidente è supplito dal vice presidente.

RIZZO GIAMBATTISTA. Se si parte da questo presupposto, la formulazione dell'articolo 10 è giusta. Insisto però che non mi sembra razionale escludere il vice presidente.

DE NICOLA. Essendosi già stabilito nell'articolo 4 che « Il presidente è coadiuvato e, in caso di suo impedimento o di sua assenza, è supplito da un vice presidente », mi sembra inopportuno ripetere nell'articolo 10 che il presidente è supplito in sua mancanza dal vice presidente. Pertanto proporrei di sopprimere le parole « o in mancanza dal vice presidente della Cassa », di modo che l'articolo resterebbe così formulato: « La giunta esecutiva è composta dal presidente e da due membri eletti fra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 nella formulazione testè proposta dall'onorevole De Nicola.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 11, di cui do lettura:

#### Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

- a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b) autorizza le spese straordinarie ed urgenti;
- c) provvede su richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
- d) decide sui reclami a norma dell'articolo 54.

La Giunta rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione.

Il relatore ha proposto di sopprimere l'ultimo comma.

AZARA, relatore. La proposta di soppressione dell'ultimo comma di questo articolo è motivata

dal fatto che la norma in questione viene assorbita dal coordinamento degli articoli 4, 10 e 11.

RIZZO GIAMBATTISTA. Desidero proporre alcune modifiche, delle quali una è stata già accettata, di massima, dalla Commissione.

Secondo me, la prima parte dell'articolo 11 andrebbe formulata così:

« La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione ».

Il resto rimarrebbe come è già formulato.

SPALLINO. Forse non è necessario prevedere la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

PRESIDENTE. Anche se non diciamo che occorre la ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, ciò è implicito.

RIZZO GIAMBATTISTA. No. Badate che si può fare una questione di principio. Noi questa Giunta esecutiva l'abbiamo concepita in modo singolare, cioè non come organo delegato del Consiglio di amministrazione, ma come un organo con competenza propria, tanto è vero che nell'articolo 3 abbiamo i poteri propri della Giunta. Ed allora, se non si inseriscono le parole « salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione », ciò significa che, ogni qualvolta la stessa Giunta ritiene che le spese abbiano carattere straordinario ed urgente, possa provvedere senza la necessità di un intervento da parte del Consiglio di amministrazione.

DE NICOLA. Faccio rilevare alla Commissione che, in sede di coordinamento, bisognerà includere la presidenza della Giunta esecutiva nell'articolo 4, il cui principio risulterebbe, dopo le aggiunte apportate poco fa, così formulato: « Il presidente presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva ».

AZARA, *relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento sarà tenuto conto anche di questa modifica all'articolo 4.

Se non si fanno altre osservazioni, pongo ora in votazione l'emendamento del senatore Rizzo, che tende ad inserire dopo la lettera a) dell'articolo 11 la seguente lettera b):

« delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'altro emendamento presentato dal senatore Rizzo, tendente ad aggiungere alla lettera b) del testo originale, ora diventata lettera c), le parole « salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'ultimo comma formulata dal senatore Azara. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto infine ai voti l'articolo 11 nel seguente testo modificato:

#### Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:

a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;

d) provvede su richiesta degli interessati alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;

e) decide sui reclami a norma dell'articolo 54.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue un articolo 11-bis proposto dal senatore Rizzo. Esso è così formulato:

#### Art. 11-bis.

« Contro le deliberazioni della Giunta in materia di iscrizioni alla Cassa o di liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente è ammesso, nel termine di un mese dalla comunicazione, reclamo al Consiglio di amministrazione, che deve decidere nel termine di due mesi dalla presentazione del reclamo ».

Se non si fanno osservazioni, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La riunione termina alle ore 12,15.